



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro [REDACTED], all'esito del deposito delle "note scritte in sostituzione dell'udienza" del 09.12.2025 (ex art. 127 *ter* c.p.c.), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5079 del ruolo gen. dell'anno 2024

TRA

[REDACTED]
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Antimo Zarrillo e Antonio Iodice

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO Scolastico Regionale per la Campania

UFFICIO IX- Ambito territoriale per la Provincia di Caserta

in persona del legale rappresentante p.t.

rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti per supplenze brevi, ovvero contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche e, più specificamente, nei periodi e presso gli Istituti scolastici analiticamente indicati in ricorso; che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. "Carta Elettronica del docente", di importo pari ad € 500 annui,



pecuniarie, l'accredito sulla carta dovrà essere pari al valore nominale dell'importo totale spettante, a prescindere dall'eventuale svalutazione monetaria nelle more verificatasi.

Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero convenuto, in quanto destituita di fondamento.

Come già evidenziato, la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.

In ragione dell'individuato *dies a quo*, non può ritenersi prescritta l'azione proposta dalla ricorrente con riferimento alle annualità dal 2022/2023 in avanti, posto che il presente ricorso è stato notificato entro il quinquennio dal conferimento del primo incarico a termine.

In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, va dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente*, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in suo favore il predetto beneficio nell'importo nominale annuo di € 500,00 per entrambe le annualità in contestazione (per un totale di € 1.000,00).

Il contrasto interpretativo sulla questione esaminata e la serialità del contenzioso giustificano la compensazione delle [REDACTED] nella misura 1/3. La [REDACTED] segue la [REDACTED] e [REDACTED] come da dispositivo.

P.Q.M.

- 1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;



2) Per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla erogazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale pari ad € 1.000,00;

3) [REDACTED] [REDACTED] nella misura di 1/3 e condanna il Ministero dell'istruzione in persona del Ministro p.t. al pagamento [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come per legge, [REDACTED] [REDACTED].

S.M.C.V., 21.02.2026

Il giudice del lavoro

[REDACTED]

